

| | |
|---------------------------------|--|
| Argomento | Assistenza protesica > Erogazione di ausili, protesi e ortesi |
| Titolo | Autorizzazione alla sostituzione e/o riparazione degli ausili erogati dall'Azienda Sanitaria Locale |
| Descrizione del Servizio | Gli ausili, le protesi e le ortesi che vengono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, tramite fornitura gratuita da parte delle Aziende Sanitarie Locali territoriali, possono subire danneggiamenti tali da richiederne la riparazione o, nei casi peggiori, la sostituzione prima che siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo previsti dal Decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999. |
| Requisiti | Possono accedere alla riparazione o alla sostituzione gratuita del proprio ausilio, protesi o ortesi tutti coloro che hanno usufruito della fornitura ed erogazione dello stesso da parte dell'Azienda Sanitaria Locale, senza aver contribuito all'installazione di elementi aggiuntivi non previsti nella prescrizione. |
| Ambito territoriale | Nazionale |
| Dove rivolgersi | ASL |
| Documentazione | Richiesta di riparazione o sostituzione da parte del medico curante |
| Procedura | <p>La ASL accerta la necessità della richiesta e rilascia l'autorizzazione alla modifica o alla sostituzione da presentare al fornitore.</p> <p>In caso di riparazione</p> <p>Nel caso in cui l'ausilio, la protesi o l'ortesi presentino danneggiamenti che non pregiudicano l'intera adeguatezza o affidabilità del dispositivo, possono essere riparati. Nel caso in cui l'ausilio, la protesi o l'ortesi sia stata completamente fornita senza compartecipazione da parte della persona con disabilità, la riparazione viene effettuata dal magazzino aziendale della ASL medesima. Nel caso in cui, invece, l'ausilio, la protesi o l'ortesi abbia visto la compartecipazione alla spesa alla fornitura da parte della persona con disabilità, la riparazione risulta a carico della persona stessa. Questa seconda ipotesi è valida anche qualora la persona abbia acquistato privatamente elementi aggiuntivi non previsti nella prescrizione originaria.</p> <p>In caso di sostituzione</p> <p>Nel caso in cui l'ausilio, la protesi o l'ortesi abbia danneggiamenti tali da pregiudicarne il funzionamento, oppure in caso di smarrimento, la ASL può procedere - per una sola volta - alla sostituzione dello stesso anche prima che siano trascorsi i tempi minimi di rinnovo, previa dichiarazione della persona con disabilità (o familiare o rappresentante legale).</p> <p>Nei confronti delle persone con gravi difficoltà di deambulazione, la ASL è tenuta ad assicurare la tempestiva sostituzione dei dispositivi divenuti temporaneamente non utilizzabili.</p> |
| Fonti Normative | Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - n. 332 del 27 agosto 1999 <i>"Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe"</i> https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/1999/09/27/227/so/176/sg/pdf |
| Altre informazioni | |

| | |
|------------------------|--|
| Fonte ufficiale | CPA (ultimo aggiornamento 2021) http://www.cpaonline.it/web/contactcenter/scheda.php?n_id=124 |
| Autore | Laura Castiglione |
| Data | 13 agosto 2022 |